

# **Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)**

**Modifica del 28 aprile 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>1</sup> sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 12–15, 22 capoverso 1, 25, 55 capoverso 7 lettera b, 57 e 103–106 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale,

*Art. 15 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse condizioni, restrizioni e indicazioni supplementari come nella licenza di condurre.

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:

- a. il titolare non ha superato per tre volte l'esame di conducente e l'autorità d'ammissione in base a una perizia nega l'idoneità a condurre del candidato;
- b. il rapporto di tirocinio è disdetto prima che l'apprendista conducente di autotracchi abbia compiuto i 18 anni d'età.

*Titoli prima dell'art. 28*

**13                    Provvedimenti**

**131                  Nuovo esame di conducente, corsa di controllo e revoca  
preventiva**

*Art. 29 cpv. 1 e 2 lett. a*

<sup>1</sup> *Concerne solo il testo francese.*

<sup>1</sup> RS 741.51

<sup>2</sup> RS 741.01

<sup>2</sup> Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:

- a. la licenza di condurre è revocata oppure l'uso della licenza di condurre straniera è vietato. La persona interessata può chiedere una licenza per allievo conducente;

*Titolo prima dell'art. 30*

*Abrogato*

*Art. 30*            Revoca preventiva

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato.

*Titolo prima dell'art. 31*

## **132            Revoca della licenza, divieto di circolare e ammonimento**

*Art. 31*            Obbligo d'informare

Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è decisa per una durata indeterminata o definitivamente, l'autorità di revoca notifica la sua decisione all'interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.

*Art. 32*            Restituzione volontaria della licenza di condurre

Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all'autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l'autorità deve dare conferma per scritto.

*Art. 33*            Portata della revoca

<sup>1</sup> La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie.

<sup>2</sup> La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria speciale comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di tutte le categorie speciali.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche.

<sup>4</sup> L'autorità di revoca può revocare:

- a. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre delle categorie speciali;
- b. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria speciale, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre delle categorie e delle sottocategorie.

<sup>5</sup> In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria, sottocategoria o categoria speciale può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza:

- a. ha commesso l'infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l'esercizio della sua professione; e
- b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria, sottocategoria o della categoria speciale per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca.

*Art. 34*            **Infrazioni commesse all'estero**

Se all'estero è vietato l'uso dell'autorizzazione a condurre, l'autorità di revoca esamina se, a titolo complementare, occorre decidere la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre. Nel caso in cui venga adottato un altro provvedimento all'estero, essa valuta se occorre impartire un ammonimento.

*Art. 35*

*Abrogato*

*Art. 36 rubrica e cpv. 3 e 4*

**Divieto di circolare e ammonimento**

<sup>3</sup> Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:

- a. hanno circolato con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. hanno circolato in condizioni di inabilità alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali;
- c. hanno circolato e si sono opposte o sottratte intenzionalmente a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un test preliminare, che era stato ordinato o dovevano presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completo, oppure hanno eluso lo scopo di questi provvedimenti;
- d. hanno sottratto il veicolo per farne uso;
- e. hanno guidato nonostante il divieto di circolare;
- f. si sono date alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona.

<sup>4</sup> Un ammonimento può essere impartito se il tasso alcolemico è pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80.

*Art. 37*            **Portata del divieto di circolare**

Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.

*Art. 38*          *Motivi*

<sup>1</sup> La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere sequestrate sul posto se il conducente:

- a. appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. appare manifestamente inabile alla guida per altre ragioni;
- c. effettua una corsa di scuola guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.

<sup>2</sup> La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata in particolare se il conducente:

- a. supera la velocità massima consentita di oltre 30 km/h nelle località, di oltre 35 km/h fuori delle località o di oltre 40 km/h sulle autostrade;
- b. su un'autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia;
- c. esegue un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera;
- d. violando gravemente le norme della circolazione, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.

<sup>3</sup> Si deve impedire al conducente di continuare la corsa se:

- a. non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza;
- b. in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, guida un veicolo per il quale non è richiesta una licenza di condurre;
- c. ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille;
- d. non osserva una condizione concernente la vista;
- e. non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all'uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura;
- f. conduce un veicolo a motore il cui stato di sicurezza è tale che la guida sicura non è più possibile.

<sup>4</sup> Il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l'autorità di revoca ha emanato la sua decisione.

*Art. 39 cpv. 2**Abrogato*

*Art. 40 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> I Cantoni organizzano corsi d'educazione stradale conformemente all'articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr.

<sup>4</sup> Oltre all'obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).

*Art. 41 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Chi intende tenere corsi d'educazione stradale necessita del riconoscimento delle autorità cantonali.

<sup>1bis</sup> Il riconoscimento è rilasciato se:

- a. la direzione si fa garante di uno svolgimento irreprensibile dell'insegnamento;
- b. la direzione dispone di docenti idonei all'insegnamento;
- c. l'organizzatore dispone di un locale d'insegnamento adatto e di materiale didattico confacente;
- d. il programma e le materie di insegnamento garantiscono il raggiungimento della formazione prescritta.

<sup>1ter</sup> Il riconoscimento per l'organizzazione di corsi d'educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.

*Art. 50 cpv. 1 secondo periodo*

<sup>1</sup> ... La commissione d'esame di cui all'articolo 54 capoverso 1, consultato il Cantone di domicilio, può esonerare da questo obbligo il candidato che prova di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.

*Art. 78 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se per un veicolo vi sono più detentori, questi ultimi sono tenuti a segnalare all'autorità d'ammissione la persona responsabile. Nella licenza di condurre essa figurerà quale detentore.

*Art. 123 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.

*Titolo prima dell'art. 138***333                    Accertamento dell'inabilità alla guida***Art. 138                Analisi preliminari*

<sup>1</sup> Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l'analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebbrietà.

<sup>2</sup> Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e in tale stato ha condotto un veicolo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicinali, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.

<sup>3</sup> Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio.

<sup>4</sup> Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d'inabilità alla guida si rinuncia a ulteriori esami.

<sup>5</sup> Se l'analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all'impiego di un apparecchio per l'analisi preliminare, essa esegue un'analisi dell'alito.

*Art. 139                Esecuzione dell'analisi dell'alito*

<sup>1</sup> L'analisi dell'alito si effettua almeno venti minuti dopo l'assunzione di bevande o dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca.

<sup>2</sup> Le analisi dell'alito vanno eseguite con apparecchi che:

- a. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0,20 e il 3,00 per mille;
- b. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico tra lo 0,02 e l'1,00 per mille con una precisione al massimo dello 0,05 per mille, e
- c. convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell'alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

<sup>3</sup> Per l'analisi sono necessarie due misurazioni. Se lo scarto tra le due misurazioni risulta superiore a un tasso alcolemico dello 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille, si applica l'articolo 140 capoverso 1 lettera c.

<sup>4</sup> L'inabilità alla guida della persona interessata è accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e la persona interessata riconosce questo valore.

*Art. 140*      Esame del sangue e delle urine

<sup>1</sup> È ordinato un esame del sangue se:

- a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolico dell'alito:
  1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille,
  2. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e la persona interessata non riconosce l'esito delle misurazioni,
  3. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un veicolo in stato di ebbrietà nelle due ore precedenti il controllo;
- b. vi sono indizi che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e in tale stato abbia condotto un veicolo;
- c. non è possibile eseguire un'analisi preliminare o un'analisi dell'alito e vi sono indizi d'inabilità alla guida.

<sup>2</sup> È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo.

<sup>3</sup> Se non è possibile stabilire chi tra più persone conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte agli esami.

*Art. 141*      Obblighi della polizia

<sup>1</sup> La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

- a. in caso di rifiuto di collaborare a un'analisi preliminare o a un'analisi dell'alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr);
- b. il riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale.

<sup>2</sup> La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un'analisi preliminare, all'analisi dell'alito, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in relazione con il cpv. 2 e l'art. 91a cpv. 1 LCStr).

<sup>3</sup> L'esecuzione dell'analisi dell'alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell'alito e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto secondo l'allegato 8.

*Art. 142*      Prelievo del sangue e delle urine

<sup>1</sup> Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l'adeguata sorveglianza di una persona qualificata.

<sup>2</sup> Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura

e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall'USTRA.

<sup>3</sup> Su proposta dei Cantoni, l'USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l'attività dei laboratori riconosciuti.

*Art. 142a*      Esame medico

<sup>1</sup> Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d'inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali, accertabili a livello medico conformemente al modulo di cui all'allegato 9.

<sup>2</sup> L'autorità competente può dispensare il medico dall'obbligo di effettuare un'analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d'inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall'alcol.

*Art. 142b*      Parere di un perito

<sup>1</sup> I risultati dell'analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all'attenzione dell'autorità penale e dell'autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l'incidenza sull'abilità alla guida se:

- a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l'abilità alla guida e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell'articolo 2 capoverso 2 ONC<sup>3</sup>;
- b. una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell'articolo 2 capoverso 2 ONC, ma vi sono indizi d'inabilità alla guida.

<sup>2</sup> Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell'esame medico e dell'analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.

<sup>3</sup> Su proposta dei laboratori, l'USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

- a. hanno concluso con successo una formazione di medico legale o di tossicologo o una formazione equivalente in Svizzera o all'estero, e
- b. possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'interpretazione dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sull'abilità alla guida.

*Art. 142c*      Altro accertamento dell'inabilità alla guida

È possibile stabilire l'ebrietà o l'influsso di una sostanza diversa dall'alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l'accertamento relativo al consumo e altri parametri analoghi, in particolare se non è stato possibile effettuare l'analisi dell'alito, l'analisi preliminare per

<sup>3</sup> RS 741.11; RU 2004 2851



rilevare tracce di stupefacenti o di medicinali né il prelievo del sangue. Sono fatte salve disposizioni cantonali più estese in materia procedurale.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 8 e 9 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

<sup>2</sup> L'allegato 12 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 8*  
(art. 141 cpv. 3)

**Rapporto di polizia in caso di sospetta inabilità  
alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti  
o medicinali o per spossatezza) e conferma dell'ordine  
di prelievo del sangue/delle urine**

**1 Identità**

Cognome:                      Nome:                      Data di nascita:  
Sesso:                       maschile                       femminile  
Indirizzo:

**2 L'interessato era:**

automobilista                       motociclista                       ciclomotorista  
 ciclista                       pedone                     

**3 Fatti (motivo dell'inchiesta)**

incidente                       controllo della circ.                       altro:  
Data:                      Ora:  
Breve descrizione dei fatti:

**4 Dichiarazioni dell'interessato relative all'assunzione di alcol,  
stupefacenti, medicinali**

41 Prima dell'evento

Che cosa/quanto?  
Come? (per stupefacenti/  
medicinali)                      da                      a  
Quando?                      da                      a                      Fine dell'assunzione  
di alcol

42 Dopo l'evento

Che cosa/quanto?  
Come? (per stupefacenti/  
medicinali)                      da                      a  
Quando?                      da                      a                      Fine dell'assunzione  
di alcol

**43 Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un eventuale ulteriore  
assunzione di alcol**

**5 Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno**

Ha dormito l'ultima volta il:                      Data:                      da                      a

**6 Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'ultima assunzione di alimenti (genere, quantità, ora)****7 Osservazioni fatte sull'interessato**

(sintomi di alcolemia, scompensi ecc.)

**8 L'interessato era in possesso di**

(stupefacenti, accessori da tossicomane, alcol, medicinali ecc.)

**9 Analisi preliminare dell'alito** positivo                       negativo                      Ora:**10 Esame dell'alito**1<sup>a</sup> misurazione:                      ‰                      Ora:2<sup>a</sup> misurazione:                      ‰                      Ora:3<sup>a</sup> misurazione:                      ‰                      Ora:4<sup>a</sup> misurazione:                      ‰                      Ora:

Spiegazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dei risultati

**Riconoscimento dei risultati dell'esame dell'alito**

Il riconoscimento del valore più basso misurato ha conseguenze giuridiche. La constatazione di un tasso alcolemico comporta l'avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) o penale (arresto o multa).

Osservazione:

Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni del tasso alcolico dell'alito, se tali valori sono pari o superiori allo 0,50‰ ma inferiori allo 0,80‰.

Misurazione del tasso                       sì                       no  
alcolico dell'alito,  
riconosciuta**Luogo, data:****Firma:****11 Stupefacenti, analisi preliminare** no                       sì                      Ora:

Motivo del prelievo:

 urina                       saliva                       sudore

THC/cannabis:	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
Oppiacei:	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
Cocaina:	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
Anfetamina:	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
Benzodiazepina:	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
Barbiturici:	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
Metadone:	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo

**Data:** \_\_\_\_\_ **Firma dell'agente che ha stilato il rapporto:** \_\_\_\_\_

**12 Conferma/assegnazione dell'ordine di prelievo e analisi del sangue concernente**

- Accertamento dell'alcoemia  
 Consumo di stupefacenti  
 Consumo di medicinali

Il medico è stato incaricato da ... di prelevare un campione di sangue/urine, conformemente all'articolo 140 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC).

**13 Esame supplementare di laboratorio riconosciuto dall'USTRA**

Anche le sostanze seguenti possono essere analizzate in relazione all'abilità alla guida:

Assegnato d'intesa con:

- l'autorità istruttoria       il capo picchetto

**Osservazioni**

**Firma del mandante**

**(Organo di polizia/Giudice istruttore):** \_\_\_\_\_

Va a:

- Originale all'autorità penale  
 Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative  
 Copia al medico incaricato  
 Copia al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi del sangue e delle urine, con preghiera di trasmettere il rapporto scritto delle analisi e la fattura a ...

*Allegato 9*  
(art. 142a cpv. 1)

## **Rapporto dell'esame medico relativo all'assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali**

### **1 Identità**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_  
 Sesso:  maschile  femminile  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Peso: \_\_\_\_\_ kg Statura: \_\_\_\_\_ cm

### **2 L'interessato era:**

automobilista  motociclista  ciclomotorista  
 ciclista  pedone

21 Data e ora: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ ore

22 Data e ora del prelievo di sangue:  
 10 ml  20 ml il \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ ore

23 Data e ora del prelievo delle urine:  
 (ca. 100 ml) il \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ ore

### **3 Malattie:**

4 **Trattamento medico**  no  sì, quali?  
**(medicazione in caso d'urgenza):**

### **5 Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'assunzione di alcol, stupefacenti, medicinali**

Abitudini di consumo:  
 Programma di  sì  no  
 metadone:

51 Prima dell'evento:  
 Che cosa/ quanto?  
 Come? (per stupefacenti/medicinali) da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 Quando? da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Fine dell'assunzione di alcol

- 52 Dopo l'evento:  
Che cosa/ quanto?  
Come? (per stupefacenti/medicinali)                    da                    a  
Quando?                    da                    a                    Fine dell'assunzione  
di alcol
- 53 Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un'eventuale ulteriore assunzione di alcol
- 6 Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno**  
Ha dormito l'ultima volta il:                    Data:                    da                    a
- 7 Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'ultima assunzione di alimenti (genere, quantità, ora)**
- 8 Risultato degli esami**
- 81 Orientamento (temporale, spaziale):  
 normale                     confuso  
Amnesia riguardo all'evento:  
 sì                     no
- 82 Pelle:  
 segni di iniezioni recenti                     segni di vecchie iniezioni                     cicatrici di iniezioni multiple
- 83 Setto nasale:  
 nessuna anomalia                     arrossato                     perforato
- 84 Bocca:  
 odore d'alcol                     odore di cannabis
- 85 Sintomi di crisi d'astinenza:  
 no                     sì, quali?
- 86 Occhi:  
movimenti normali                     sì                     no  
nistagmo rotatorio                     sì                     no  
pupille                     ristrette                     normali                     dilatate

reazione alla luce       rapida       ritardata       rallentata  
 congiuntive               normali       arrossate       brillanti

## 9 Test di attenzione

91 Test di Romberg e «orologio interno»:

Posizione:     sicura       vacillante       impossibile da eseguire,  
 perché:

Tremito:       no               sì

Orologio interno: ..... secondi sono stati stimati 30 secondi

92 Test dita-naso in successione complessa

(sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra)

Punta del naso               toccata               mancata

Sviluppo del movimento

normale               a zig-zag               tremore  
 intenzionale

Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra):

corretta               scorretta

93 Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all'altro)

sicura               incerta               impossibile da eseguire,  
 perché:

## 10 Comportamento

calmo               stanco/apatico       rallentato               attivo  
 distaccato       aggressivo           contrariato           eccitato/irritato  
 piagnucoloso     volubile                                           

## 11 Umore

normale               triste               euforico

## 12 Espressione verbale

normale               imprecisa           esitante

## 13 Comprensione verbale

nessun problema               problematica, motivo:

## 14 Cooperazione

buona               controvoglia       rifiutata

**15 Apprezzamento globale****In base agli esami effettuati**, il grado d'inabilità è irrilevante     leggero     pronunciato**16 Osservazioni****17 Mandante (ufficio di polizia/Giudice istruttore)****18 Luogo e data dell'esame:                              Firma e timbro del medico:****Firma dell'assistente:**

Va a:

- Originale all'autorità penale
- Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative
- Copia al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi del sangue e delle urine



*Allegato 12*

## **Esame pratico di conducente**

*Numero V, Categoria D*

Categoria D: un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;

